

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FONTANARI, BRUGGER, MITTERDORFER e FOSSON

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1979

Adeguamento dei sovracanonici dovuti agli enti locali per effetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonché dell'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è una naturale emanazione dei principi che hanno presieduto alla formulazione degli articoli 52 e 53 del testo unico sulle acque, n. 1775, in forza dei quali veniva riconosciuto ai comuni rivieraschi montani un compenso per lo sfruttamento « di quella che è la maggior ricchezza della montagna, cioè l'acqua ».

Con l'articolo 52 era riconosciuto ai comuni il diritto al prelievo di una quota di energia prodotta; con l'articolo 53 era assicurato agli stessi il diritto ad un ulteriore canone annuo, quando l'energia viene trasportata fuori dal territorio comunale (oltre i 15 Km).

Con la constatazione che la norma del testo unico attinente alla riserva di energia rimaneva spesso inoperosa per mancato interesse dei comuni all'energia a loro riservata, la legge 27 dicembre 1953, n. 959, stabiliva la conversione della riserva di energia nel pagamento da parte dei concessionari di un

sovracanone annuo per ogni Kilowatt di potenza nominale media a favore dei comuni stessi.

La stessa legge introduceva inoltre il concetto di « bacino imbrifero montano », estendendo il diritto di sovracanone dai comuni rivieraschi a tutti quelli compresi nel bacino montano tributario, delimitato per ogni corso d'acqua con decreto del Ministro dei lavori pubblici, stimolando con ciò un principio di solidarietà fra i comuni, rivieraschi e non rivieraschi, interessati all'utilizzazione delle stesse acque.

Da quell'epoca i consorzi di comuni hanno impiegato gli introiti dei sovracanonici con un saggio programma di investimenti in funzione delle esigenze e degli interessi locali, con conti di gestione veramente modesti, assolvendo ad un ruolo insieme provocatore e moltiplicatore degli investimenti.

Merita infine menzionare che il sovracanone annuo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, ammonta an-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cora adesso, nel 1979, a lire 1.300 per Kilowatt di potenza nominale; che il sovracano- ne di cui all'articolo 53 del testo unico è stato ridimensionato, con legge 21 dicembre 1961, n. 1501, dalle lire 436 stabilite nel 1956 a lire 800 per Kilowatt di potenza nominale e che tale valore è tuttora applicato a distanza di tanti anni.

Non occorre far ricorso a particolari studi statistici per convenire che l'entità dei sovracani attualmente ancora in vigore è del tutto sproporzionata agli attuali parametri ed alla svalutazione monetaria nel frattempo verificatasi.

Per poter ora adeguare la capacità di spesa dei consorzi e dei comuni ai mutati valori della lira si propone, con il presente disegno di legge, l'adeguamento della misura del sovracano di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, dalle attuali lire 1.300 a lire 4.000 per Kilowatt di potenza nominale, nonchè il raddoppio del sovracano di cui all'articolo 53 del testo unico sulle acque, che viene liquidato in favore dei comuni rivieraschi degli im-

pianti idroelettrici e delle rispettive amministrazioni provinciali, dal massimo di lire 800 stabilito con la legge 21 dicembre 1961, n. 1501, alle proposte lire 1.600 per Kilowatt nominale concesso.

Si fa presente che le proposte di revisione risultano assai contenute (circa 300/100 dopo 26 anni, rispettivamente 200/100 dopo 18 anni!), decisamente inferiori ai rapporti parametrici medi.

Si ritiene infine opportuna la previsione di un certo automatismo nella determinazione dei sovracani « pro futuro », onde evitare le sperequazioni lamentate in passato.

Il progetto di legge prevede ancora la possibilità di un mutamento dell'assetto istituzionale dei consorzi dei comuni, previa una verifica di compatibilità con le competenze regionali.

Si fa presente altresì che il disegno di legge in questione è frutto e risultato concreto che scaturisce dalla mozione finale approvata dall'VIII Congresso nazionale dell'UNCHEM.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La misura del sovracanone annuo dovuto, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a Kilowatt 220, è rivalutata a lire 4.000 per Kilowatt di potenza nominale a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Con la stessa decorrenza il sovracanone previsto dall'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175, e successive modificazioni, potrà essere liquidato fino alla misura massima di lire 1.600 per ogni Kilowatt di potenza nominale media concessa per le derivazioni di acque con potenza superiore a Kilowatt 220.

La fissazione della misura unitaria ed il riparto del gettito annuo potrà avvenire con accordo diretto, ratificato con decreto del Ministro delle finanze, fra i comuni e le province beneficiarie del sovracanone ed il concessionario.

In caso di mancato accordo lo stesso Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, procederà d'ufficio alla liquidazione e ripartizione delle somme fissando la misura unitaria del sovracanone in relazione alle mutate situazioni della zona interessata alla concessione intervenuta a seguito della realizzazione dell'impianto.

Per le concessioni già liquidate all'entrata in vigore della presente legge, lo stesso sovracanone verrà automaticamente rivalutato del cento per cento con eguale decorrenza.

Art. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici per il sovracanone di cui all'articolo 1 e il Ministero delle finanze per il sovracanone di cui all'articolo 2 della presente legge provvedono, ogni

biennio con decorrenza 1° gennaio 1981, alla revisione delle misure unitarie degli stessi sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita.

I due provvedimenti devono essere emanati entro il 30 novembre dell'anno precedente alla decorrenza di ogni biennio.

Art. 4.

Con decorrenza dalla entrata in vigore della presente legge il sovracanone di cui al precedente articolo 1 è dovuto anche per gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio per i quali l'invaso di raccolta delle acque, a monte dell'impianto, sia ubicato nel perimetro del bacino imbrifero montano.

Con analoga decorrenza il sovracanone di cui all'articolo 2 è dovuto a favore dei comuni e delle province rivieraschi degli impianti di cui al primo comma del presente articolo. La potenza nominale di detti impianti è determinata dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze, sulla base della media dell'energia prodotta annualmente.

Art. 5.

La lettera *b*) del nono comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, deve essere interpretata nel senso che il sovracanone decorre dalla data di entrata in funzione, anche parziale, degli impianti — negli altri casi — pur in pendenza del decreto di concessione.

Art. 6.

I compiti dei consorzi dei comuni previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono attribuiti con legge regionale alle comunità montane qualora esprima il consenso la maggioranza dei comuni consorziati.

Art. 7.

Per le province autonome di Trento e Bolzano, cui sono riservati i sovracanoni dovuti per la produzione sul loro territorio, si applica l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.